



# **COMUNE DI TAORMINA**

## **Provincia di Messina**

**FUNZIONE 5 - AREA URBANISTICA, SUAP**  
**Ufficio Attività Produttive**

**ORDINANZA SINDACALE N. 50 DEL 06/06/2013**

**OGGETTO: PUBBLICI ESERCIZI CON ANNESSA ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE, DANZANTE E DI SVAGO - REGOLAMENTAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA/CHIUSURA E DI DIFFUSIONE MUSICALE - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 49 DEL 12/05/2011. - DETERMINAZIONE ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI SALA GIOCHI LECITI, SALA DEDICATA, SALA BINGO, TRATTENIMENTI DANZANTI, SCOMMESSE, INTERNET POINT.**

### **IL SINDACO**

Premesso che nel territorio comunale è presente un consistente numero di pubblici esercizi con annessa attività d'intrattenimento, nonché diversi stabilimenti balneari e chioschi che esercitano anche attività di intrattenimento, musicale, danzante e di svago, insistenti nelle località balneari di Spisone e Mazzeo, che richiamano un rilevante concentrazione di avventori, soprattutto in occasione di intrattenimenti e spettacoli programmati;

Preso atto della necessità di una disciplina delle attività musicali, danzanti e di svago, che regoli gli orari di apertura-chiusura e delle diffusioni sonore di tali esercizi, la quale sia compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e di rimodulazione ottimale dei flussi di utenza, evitando eccessive concentrazioni in determinate zone ove insistono abitazioni private;

Ritenuto che, occorre, da un lato, consentire e favorire l'ordinata realizzazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, assicurare la vivibilità urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica, quale diritto individuale e interesse collettivo;

Rilevato che, prevalentemente per le ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di utenti, esercenti e residenti, sia nelle aree urbane che, soprattutto nelle località balneari, non solo definendo gli orari massimi di apertura-chiusura, ma anche disponendo il rispetto della disciplina vigente in materia d'impatto acustico, tanto più esortando i gestori di tali pubblici esercizi a porre la dovuta attenzione sull'ordinato andamento di afflusso dell'utenza, negli spazi adiacenti i locali;

Preso atto delle segnalazioni di Cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici ubicati nelle località balneari di Spisone e Mazzeo, che reclamano l'intollerabilità del livello di inquinamento acustico e del disturbo della quiete e del riposo, oltre che, del decoro ambientale della zona;

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato dai rumori nelle ore serali e notturne derivanti dalle emissioni sonore, tenendo comunque presenti anche le esigenze di divertimento dell'utenza dei locali aperti al pubblico in cui si svolge attività di intrattenimento musicale, danzante e di svago, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

Considerato, infine, che nel centro storico e nelle località di Spisone e Mazzeo, sussistono specifiche problematiche dovute: all'eccessiva vicinanza dei locali pubblici ad abitazioni private, alla peculiare conformazione delle strade, nonché all'insieme di più pubblici esercizi insistenti tutti nella medesima zona, con una notevole affluenza di avventori, quest'ultima situazione, dà origine nelle località balneari, con accesso dalla S.S. 114, a notevole disordine del traffico veicolare in transito ed in sosta;

Valutato attentamente, per quanto concerne le località balneari di Spisone e Mazzeo, quanto evidenziato dai recenti reclami dei Cittadini, ove si evince che siffatta situazione è diventata ormai insostenibile, aggravata in modo particolare dalle abitudini improprie ed inopportune di gran parte degli avventori, tali da comportare ulteriori negative conseguenze quali:

- a) disturbo al riposo e alla quiete degli abitanti residenti nell'area;
- b) notevole affluenza di avventori con conseguente disordine del traffico veicolare in transito e in sosta;

Considerato altresì, che, nelle more del suddetto provvedimento di rivisitazione degli orari si rende necessario fissare anche gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di sala giochi leciti, sala dedicata ( ai sensi dell'art. 9 del Decreto Direttoriale prot. n° 124/CGU del 22/01/2010), sala bingo, scommesse, internet point, modulandoli in modo da contemperare le esigenze delle suddette attività senza che da ciò possa derivare alcun pregiudizio per l'ordine, la sicurezza e la quiete pubblica;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 49 del 12/05/2011, avente per oggetto: "definizione degli orari e dei limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e negli ambienti esterni";

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 46 del 21/06/2012, che modifica ed integra l'Ordinanza Sindacale n° 49 del 12/05/2011 relativamente gli orari e i rumori molesti provenienti da attività artigianali;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 71 del 14/08/2012 di modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n° 49 del 12/05/2011;

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 50 del 12/05/2011 che determina gli orari minimi e massimi dei pubblici esercizi;

Vista la Legge 447/95, Legge Quadro sull'inquinamento acustico;

Visti gli artt. 5, 6 e 10 commi 1 e 2 della Legge n° 447 del 26/10/1995;

Visto il DPCM 16/04/1999 n° 215, Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei locali d'intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

Visto l'art. 54 del D.Lgs n° 267/2000 come novellato dal D.Lgs 23/05/2008 n° 92 convertito con Legge 24/05/2008 n° 125;

Visto l'art. 7/bis del D.Lgs n° 267/2000;

Visto l'art. 16 della Legge 24/11/1981 n° 689 come modificato dall'art. 6 /Bis della Legge 24/07/2008;

Vista la Legge 25/08/1991 n° 287;

Visto il D.L. 03/08/2007 n° 117 convertito con modificazione dalla Legge 02/10/2007 n° 160 e come modificato dall'art. 54 del D.Lgs , Legge 29/07/2010 n° 120;

Visto il R.D. 18/06/1931 n° 773;

Vista la L. 29/03/2001 n° 135;

Visto il D.Lgs 59/2010;

## **ORDINA**

Che siano osservate le seguenti disposizioni inerenti gli orari di apertura-chiusura e di diffusione sonora per quanto concerne gli esercizi pubblici in cui viene esercitata anche attività di intrattenimento, musicale danzante e di svago:

### Art. 1

#### Ambito di applicazione

Sono soggetti alle disposizioni contenute nella presente Ordinanza i pubblici esercizi che esercitano attività complementari ed affini, di intrattenimento, musicale, danzante e di svago, regolarmente muniti dell'Autorizzazione di cui all'art. 86 del TULPS e dell'art. 3 della L. 25/08/1991 n° 287 e s.m.i. - .

Sono soggette alla presente Ordinanza, per le parti ad esse applicabili, le attività di intrattenimento musicale e/o danzante anche se svolte in strutture ricettive.

Sono soggetti alla presente Ordinanza i pubblici esercizi annessi agli stabilimenti balneari che esercitano attività di intrattenimento, danzante e di svago.

Sono esclusi dalla suddetta disciplina i pubblici esercizi di somministrazione pasti, alimenti e bevande dotati di filodiffusione posta all'interno del locale con musica di sottofondo.

I pubblici esercizi che esercitano all'interno di Teatri, cinema e simili, purché gli esercizi siano collocati all'interno della struttura, siano al servizio dei soli fruitori e non siano accessibili anche all'utenza esterna;

I pubblici esercizi la cui attività è rivolta non al pubblico ma ad una cerchia predeterminata di persone individuabili.

## Art.2

Orario di apertura-chiusura degli esercizi di somministrazione con intrattenimento musicale, danzante e di svago i cui gestori sono muniti dell'Autorizzazione dall'art. 86 del TULPS e dall'art. 3 della L. 25/08/1991 N° 287 e s. m. E I, sia che siano o meno in possesso di concessione di suolo pubblico, devono osservare scrupolosamente e tassativamente gli orari massimi come di seguito determinati:

**Per gli esercizi di tipologia "A"**, (quali ristoranti, trattorie, pizzerie etc) chiusura non oltre alle ore 02,00.

**Per gli esercizi di tipologia "B"**, (quali bar, caffetterie ) chiusura non oltre le ore 02,00.

**Per gli esercizi di tipologia "C"** (in cui vi è attività musicale, danzante, spettacoli di cabaret, etc.) chiusura non oltre le ore 04,00

### **Località balneare Spisone e Mazzeo:**

**Per gli esercizi di tipologia "A"**, (quali ristoranti, trattorie, pizzerie etc) chiusura non oltre alle ore 02,00.

**Per gli esercizi di tipologia "B"**, (quali bar, caffetterie ) chiusura non oltre le ore 02,00.

**Per gli esercizi di tipologia "C"** (in cui vi è attività musicale, danzante, spettacoli di cabaret, etc.) chiusura non oltre le ore 03,00.

## Art.3

### Limitazioni sonore per le attività di diffusione musicale

Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alle tipologie "A", "B", e "C", che intendono effettuare attività di diffusione sonora all'esterno dei locali con strumenti musicali e amplificazione collocata all'interno dei locali, devono rispettare quanto previsto dal DPCM 16/04/1999 n° 215 e dalla presente Ordinanza:

**a) Per la diffusione all'esterno effettuata esclusivamente senza l'ausilio di sorgenti sonore e/o impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora:**

dal mese di Settembre a tutto Giugno:

dalle ore 10,30 alle ore 13,00: **56 dB(A) LAeq e 60 dB(A) LASmax**

dalle ore 18,00 alle ore 24,00: **56 dB(A) LAeq e 60 dB(A) LASmax**

dal mese di Luglio a tutto Agosto:

dalle ore 10,30 alle ore 13,00: **60 dB(A) LAeq e 65 dB(A) LASmax**

dalle ore 18,00 alle ore 24,00: **60 dB(A) LAeq e 65 dB(A) LASmax**

Gli intrattenimenti musicali, danzanti e di svago possono continuare ad essere esercitati all'interno dei locali fino all'orario massimo di apertura, come di seguito:

**b) Per la diffusione all'interno dei locali**

E' consentita la diffusione musicale soltanto all'interno dei locali con l'ausilio di strumenti musicali ed amplificatori, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno, a tale scopo è vietato

durante l'effettuazione dei trattenimenti tenere: porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura aperte, da cui il suono possa fuoriuscire e propagarsi all'esterno.

I gestori devono rispettare quanto prescritto dal DPCM n° 215 del 16/04/1999 e in particolare dagli artt. 2, 4 e 5, alle seguenti condizioni:

- insonorizzazione dei locali.
- installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità fissati in **95 dB(A) LAeq** e **102 dB(A) LASmax**.
- Trasmissione della documentazione di previsione d'impatto acustico, se non già presentata in precedenza all'Ufficio Attività Produttive e SUAP.
- Nel caso di subingresso è considerata valida la documentazione di previsione d'impatto acustico del precedente titolare, dietro presentazione di un'autocertificazione del subentrante, attestante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni in essa valutate.

### **c) Per la diffusione all'esterno dei locali nelle località balneari di Spisone e Mazzeo**

nei mesi di Giugno e Settembre :

dalle ore 10,30 alle ore 13,00: **56 dB(A) LAeq** e **60 dB(A) LASmax**

dalle ore 18,00 alle ore 24,00: **56 dB(A) LAeq** e **60 dB(A) LASmax**

nei mese di Luglio e Agosto:

dalle ore 10,30 alle ore 13,00: **60 dB(A) LAeq** e **65 dB(A) LASmax**

dalle ore 18,00 alle ore 01,30: **60 dB(A) LAeq** e **65 dB(A) LASmax**

La diffusione musicale può protrarsi oltre le ore 1,30 e sino all'orario massimo di apertura, qualora la area esterna in cui viene effettuato l'intrattenimento musicale danzante e di svago, venga dotata di impianto audio direttivo con livelli di riduzione delle emissioni sonore verso l'abitato circostante, previa presentazione al Servizio Attività Produttive e SUAP della relazione di collaudo del nuovo impianto audio direttivo.

Gli intrattenimenti musicali, danzanti e di svago altresì, possono continuare ad essere esercitati all'interno dei locali fino all'orario massimo di apertura, come di seguito:

E' consentita la diffusione musicale soltanto all'interno dei locali con l'ausilio di strumenti musicali ed amplificatori, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall'esterno, a tale scopo è vietato durante l'effettuazione dei trattenimenti tenere: porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura aperte, da cui il suono possa fuoriuscire e propagarsi all'esterno.

I gestori devono rispettare quanto prescritto dal DPCM n° 215 del 16/04/1999 e in particolare dagli artt. 2, 4 e 5, alle seguenti condizioni:

- insonorizzazione dei locali.
- installazione sugli apparecchi di diffusione sonora di limitatori acustici non manomissibili atti ad impedire il superamento dei limiti di rumorosità fissati in **95 dB(A) LAeq** e **102 dB(A) LASmax**.
- Trasmissione della documentazione di previsione d'impatto acustico, se non già presentata in precedenza all'Ufficio Attività Produttive e SUAP.
- Nel caso di subingresso è considerata valida la documentazione di previsione d'impatto acustico del precedente titolare, dietro presentazione di un'autocertificazione del subentrante, attestante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni in essa valutate.

Art. 4  
Obbligo per i titolari dei locali

Gli Operatori Economici titolari di pubblici esercizi, sia con e/o non concessione all'utilizzo di spazi pubblici per l'esercizio dell'attività di somministrazione di pasti alimenti e bevande con intrattenimento musicale, danzante e di svago, sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo, devono:

- a) vigilare sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area pubblica autorizzata, di pertinenza del proprio locale, anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori la quiete pubblica e il riposo delle persone.
- b) vigilare, affinché i frequentatori del locale nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di riferimento dell'ambiente.
- c) Rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavoli, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro.
- d) Assicurare salvo impedimenti di carattere oggettivo che durante la chiusura per ferie dell'esercizio l'area esterna venga lasciata libera da ogni ingombro.
- e) Vigilare, per i locali con accesso dalla SS 114, che non vengano parcheggiati autoveicoli in prossimità di svincoli e in prossimità di curve ed altresì, che venga osservato il Codice della strada.
- f) Trasmettere al Servizio Attività Produttive fotocopia della convezione stipulata, per il parcheggio dei veicoli di proprietà degli avventori, con rimesse pubbliche e/o private.

Art.5  
Orari degli esercizi pubblici  
(Sale giochi – installazione video giochi- internet point etc)

**Sala giochi leciti – scommesse – internet point**

Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 10,00 alle ore 24,00;

Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 10,00 alle ore 23,00.

**Sala Bingo**

Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 16,00 alle ore 03,00;

Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 15,00 alle ore 02,00.

**Sala dedicata**, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Direttoriale prot. 124/CGU del 22/01/2010

Dal 1° Giugno al 30 Settembre: dalle ore 10,00 alle ore 24,00;

Dal 1° Ottobre fino al 31 Maggio: dalle ore 10,00 alle ore 23,00.

Le attività di installazione video giochi in esercizi pubblici ( bar, ristoranti, trattorie, osterie, etc.) devono osservare gli orari sopra indicati.

I trasgressori della presente Ordinanza verranno sanzionati nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Art.6  
Sanzioni

Per quanto previsto all'art. 6 della L. 447 del 26/10/1995 ed in applicazione dell'art. 10 della medesima Legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice penale, chiunque non ottemperi al presente provvedimento dal punto di vista delle Autorizzazioni, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da € 1032,00 a € 10.323,00.

Per quanto previsto dall'art. 5 della L. 447/1995, impiego della sorgente fissa o mobile di emissione sonora, superamento dei valori limiti di emissioni o di immissioni, la funzione operativa di vigilanza e controllo, è di competenza delle Province, che possono avvalersi dell'ARPA ( in mancanza di queste delle ASP), la sanzione amministrativa è del pagamento della somma da € 516,00 ad € 5.160,00.

La presente Ordinanza, abroga l'Ordinanza n° 71 del 14/08/2012 e modifica ed integra l'Ordinanza Sindacale n° 49 del 12/05/2011.

La presente Ordinanza avrà effetto immediato e sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio ed a mezzo stampa.

I messi Comunali hanno l'obbligo di notificare il presente provvedimento al Comando di Polizia Municipale, alla Legione dei Carabinieri, al Commissariato di Pubblica Sicurezza ed all'ASP Dipartimento di Prevenzione Taormina.

Responsabile Servizio  
Attività Produttive e SUAP  
F.TO Russotti Maria Grazia

IL SINDACO  
F.TO Dr. Mauro Passalacqua